

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

<i>I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità</i>	
<b>* Regolamento (CEE) n. 1841/88 del Consiglio, del 21 giugno 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri</b> .....	1
<b>* Regolamento (CEE) n. 1842/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine, originari del Marocco (1988/1989)</b> .....	3
Regolamento (CEE) n. 1843/88 della Commissione, del 29 giugno 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala .....	9
Regolamento (CEE) n. 1844/88 della Commissione, del 29 giugno 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto .....	11
Regolamento (CEE) n. 1845/88 della Commissione, del 29 giugno 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio .....	13
Regolamento (CEE) n. 1846/88 della Commissione, del 29 giugno 1988, relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare .....	15
<b>* Regolamento (CEE) n. 1847/88 della Commissione, del 29 giugno 1988, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2819/79 per quanto riguarda alcuni prodotti tessili (categorie ex 18 e 26) originari della Turchia</b> .....	19
Regolamento (CEE) n. 1848/88 della Commissione, del 29 giugno 1988, che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/88 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità .....	25
Regolamento (CEE) n. 1849/88 della Commissione, del 29 giugno 1988, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso .....	28

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario *(segue)*

Regolamento (CEE) n. 1850/88 della Commissione, del 29 giugno 1988, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88 ..... 29

Regolamento (CEE) n. 1851/88 della Commissione, del 29 giugno 1988, che sospende la fissazione anticipata dell'integrazione per i piselli, le fave e le favette .... 30

---

**Rettifiche**

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1802/88 della Commissione, del 27 giugno 1988, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo (GU n. L 160 del 28. 6. 1988) ..... 31

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1841/88 DEL CONSIGLIO**

del 21 giugno 1988

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che nel settore dei trasporti intracomunitari di merci su strada il Consiglio conferma l'intenzione di realizzare entro il 1° gennaio 1993 un mercato libero senza restrizioni quantitative e le necessarie misure di esecuzione;

considerando che, in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 22 maggio 1985 nella causa 13/83 <sup>(4)</sup> e alle conclusioni adottate il 28 e 29 giugno 1985 dal Consiglio europeo in merito alla comunicazione della Commissione sul completamento del mercato interno, nelle sessioni del 14 novembre 1985, del 30 giugno 1986 e del 25 giugno 1987 il Consiglio si è dichiarato d'accordo sulla creazione di un mercato unico senza restrizioni quantitative nel settore dei trasporti intracomunitari di merci su strada al più tardi per il 1992, nonché sull'eliminazione delle distorsioni delle concorrenze e su una soluzione del problema del transito comunitario attraverso paesi terzi, allo scopo di evitare discriminazioni tra vettori dei vari Stati membri;

considerando che per facilitare un passaggio graduale al mercato unico occorre fissare fin da ora l'aumento del contingente comunitario per il 1988 ed il 1989;

considerando che per il 1989 occorre semplificare il metodo di ripartizione tra gli Stati membri nel numero di autorizzazioni risultante dall'aumento del contingente comunitario distribuendo dette autorizzazioni su base interamente lineare, fatto salvo il metodo da applicare ulteriormente;

considerando che è necessario decidere già nel presente regolamento l'istituzione al 1° gennaio 1993 del regime definitivo di accesso al mercato dei trasporti internazionali

di merci su strada nella Comunità, per consentire ai vettori di adattarsi in tempo utile alla nuova organizzazione del mercato;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3164/76 <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1879/87 <sup>(6)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3164/76 è modificato come segue:

1) il titolo è sostituito dal testo seguente:

« Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976, relativo all'accesso al mercato dei trasporti internazionali di merci su strada »;

2) il testo dell'articolo 3 è sostituito dal testo seguente:

*« Articolo 3 »*

1. Per il 1988 il numero totale di autorizzazioni comunitarie assegnate all'insieme degli Stati membri nel quadro del contingente comunitario è fissato a 17 153.

Il numero di autorizzazioni comunitarie assegnate a ciascuno degli Stati membri è stabilito come segue:

Belgio	1 488
Danimarca	1 444
Germania	2 374
Grecia	658
Spagna	1 543
Francia	2 018
Irlanda	671
Italia	2 022
Lussemburgo	693
Paesi Bassi	2 014
Portogallo	873
Regno Unito	1 265

<sup>(1)</sup> GU n. C 65 del 12. 3. 1987, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. C 281 del 19. 10. 1987, pag. 77.

<sup>(3)</sup> GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 34.

<sup>(4)</sup> GU n. C 144 del 13. 6. 1985, pag. 4.

<sup>(5)</sup> GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 3.

Fatto salvo l'articolo 3 bis, uno Stato membro può, a decorrere dal 1° luglio 1988, domandare, per il 1988, la trasformazione in autorizzazioni comunitarie di breve durata, secondo le modalità di cui all'articolo 3 bis, paragrafi 3 e 4, dell'insieme o di una parte delle autorizzazioni comunitarie supplementari risultanti dai commi precedenti, in ragione di sei autorizzazioni di breve durata per ciascuna autorizzazione supplementare soprammenzionata.

2. Per il 1989, il numero totale di autorizzazioni comunitarie assegnate all'insieme degli Stati membri nel quadro del contingente comunitario è fissato a 24 021.

Il numero di autorizzazioni comunitarie assegnate a ciascuno degli Stati membri è stabilito come segue:

Belgio	2 084
Danimarca	2 022
Germania	3 324
Grecia	922
Spagna	2 161
Francia	2 826
Irlanda	940
Italia	2 831
Lussemburgo	971
Paesi Bassi	2 946
Portogallo	1 223
Regno Unito	1 771

3. Entro il 31 marzo 1990 il Consiglio decide, su proposta della Commissione che dovrà essergli presentata anteriormente al 31 dicembre 1989, in merito all'aumento del contingente comunitario a partire dal 1990 ed alle misure da adottare in caso di crisi. La proposta sarà accompagnata da una relazione sulle incidenze degli aumenti fino ad allora effettuati, compresa la ripartizione del contingente stesso.

4. Inoltre, prima del 31 marzo 1990 il Consiglio deciderà, su proposta della Commissione da presentare prima del 31 dicembre 1989, il regime applicabile ai trasporti tra Stati membri in transito attraverso paesi terzi, senza discriminazioni tra i trasportatori dei vari Stati membri.

5. Se l'evoluzione della capacità di trasporto di merci su strada tra gli Stati membri che forma oggetto di un contingente comunitario o bilaterale si rivela insufficiente rispetto allo sviluppo della domanda di trasporto, la Commissione decide un aumento

adeguato del contingente comunitario, che completa l'aumento annuale.

La decisione della Commissione diventa esecutiva dopo un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica agli Stati membri, a meno che nel frattempo il Consiglio non venga adito in merito da uno Stato membro. In tal caso, il Consiglio prende entro un termine di tre mesi una decisione a maggioranza qualificata. In caso di mancata decisione da parte del Consiglio, la decisione della Commissione diventa esecutiva. »;

3) all'articolo 3 bis, paragrafo 1 la cifra 15 (%) è sostituita da 20 (%);

4) sono inseriti gli articoli seguenti:

*« Articolo 4 bis*

1. I contingenti comunitari, i contingenti bilaterali fra Stati membri ed i contingenti applicabili ai trasporti in transito a destinazione o in provenienza da paesi terzi sono aboliti il 1° gennaio 1993 per i trasportatori comunitari.

2. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 1 l'accesso al mercato dei trasporti di merci su strada nella Comunità è disciplinato da un sistema di autorizzazioni comunitarie concesse in base a criteri qualitativi.

*Articolo 4 ter*

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, adotta entro il 30 giugno 1991, in applicazione della disposizione dell'articolo 75 del trattato, misure necessarie all'applicazione dell'articolo 4 bis.

*Articolo 4 quater*

A decorrere dal 1° luglio 1988 il volume dei contingenti bilaterali che rimangono applicabili durante il periodo transitorio deve, fino alla prevista abolizione, essere adattato alle necessità degli scambi e dei trasporti, comprese quelle del transito. »;

5) l'allegato IV è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1988.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. WARNKE

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1842/88 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni vini a denominazione di origine, originari del Marocco (1988/1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco<sup>(1)</sup> prevede all'articolo 21 per taluni vini a denominazione di origine, dei codici NC ex 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 e ex 2204 21 39, originari del Marocco, specificati nell'accordo sotto forma di scambio di lettere del 12 marzo 1977<sup>(2)</sup>, l'esenzione dai dazi doganali all'importazione nella Comunità nel limite di un contingente tariffario comunitario annuo di 50 000 hl; che questi vini devono essere presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a due litri; che questi vini devono essere accompagnati da un certificato di denominazione d'origine conforme al modello figurante nell'allegato D dell'accordo o, in via derogativa, da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotato in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85<sup>(3)</sup>;

considerando che a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 449/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo al regime applicabile dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese agli scambi con taluni paesi terzi<sup>(4)</sup>, le disposizioni applicabili dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese agli scambi con il Marocco sono sottoposte al regime tariffario ed alle altre norme commerciali applicabili ai paesi terzi che beneficiano del trattamento della nazione più favorita; che pertanto il presente regolamento si applica soltanto alla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985; che è opportuno aprire il contingente tariffario in questione dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989;

considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che i vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente a condizione che venga rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1441/88<sup>(6)</sup>;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità al predetto contingente e l'applica-

zione, senza interruzione, delle aliquote di dazio previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione negli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, fondato sulla ripartizione fra gli Stati membri, sembra idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente in base ai principi sopra enunciati; che tale ripartizione, per rispecchiare il più possibile la reale evoluzione del mercato dei prodotti in questione, deve avvenire proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza dal Marocco durante un periodo di riferimento rappresentativo e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando tuttavia che nella fattispecie non sono disponibili, né a livello comunitario né a livello nazionale, dati statistici per le qualità di vino in questione e che quindi non può essere avanzata alcuna previsione valida di importazione; che, su tale base, è opportuno prevedere una ripartizione del volume contingente in quote iniziali, ripartizione che tenga conto delle possibilità di assorbimento di detti vini sui mercati dei vari Stati membri;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri, occorre suddividere il volume contingente in due parti, ripartendo la prima parte fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la propria quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 20 % del volume contingente;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente; che, per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria quota iniziale, effettui il prelievo di una quota complementare dalla riserva; che tale prelievo deve essere effettuato da ogni Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari sia quasi totalmente utilizzata e ogni volta che la riserva lo consente; che le quote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingente; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri;

<sup>(1)</sup> GU n. L 264 del 27. 9. 1978, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 65 dell'11. 3. 1977, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

<sup>(4)</sup> GU n. L 50 del 28. 2. 1986, pag. 40.

<sup>(5)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 132 del 28. 5. 1988, pag. 1.

considerando che se, ad una data determinata del periodo contingente, una cospicua rimanenza della quota iniziale fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato deve riversarne una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite

a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1988 al 30 giugno 1989, il dazio doganale all'importazione nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, è sospeso, per i prodotti di seguito elencati, al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato:

Numero d'ordine	Codici NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in ettolitri)	Dazio contingente (in %)
09.1107	ex 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Vini con le seguenti denominazioni di origine: Berkane, Saïs, Beni M'Tir, Guerrouane, Zemmour, Zennata, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 15 % vol e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a due litri, originari del Marocco	50 000	Esenzione

2. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento.

I vini in questione sono ammessi al beneficio di detto contingente tariffario su condizione del rispetto dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

3. All'importazione, ciascuno di tali vini deve essere accompagnato da un certificato di denominazione d'origine rilasciato dalla competente autorità marocchina, conformemente al modello allegato al presente regolamento, oppure in via derogativa da un documento VI 1 o da un estratto VI 2 annotati in conformità dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3590/85.

#### Articolo 2

1. Il contingente tariffario fissato all'articolo 1 è diviso in due parti.

2. La prima parte del contingente è ripartita fra gli Stati membri; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1989, corrispondono ai quantitativi seguenti:

(in ettolitri)

Benelux	1 600
Danimarca	940
Germania	2 000
Grecia	350
Francia	1 860
Irlanda	600
Italia	810
Regno Unito	1 490

3. La seconda parte del contingente, pari a 40 350 ettolitri, costituisce la riserva.

#### Articolo 3

1. Se la quota iniziale di uno Stato membro, fissata all'articolo 2, paragrafo 2, o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella riserva, qualora sia stato applicato l'articolo 5, viene utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della sua quota iniziale eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se, dopo l'esaurimento della quota iniziale di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della sua aliquota iniziale.

3. Se, dopo l'esaurimento della seconda quota di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione sui motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

*Articolo 4*

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1989.

*Articolo 5*

Gli Stati membri versano nella riserva, entro il 1° aprile 1989, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che alla data del 15 marzo 1989 ecceda il 20 % del volume iniziale. Può essere versato un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che esso possa rimanere inutilizzato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 1989, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1989 incluso e imputate al contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della loro quota iniziale versata nella riserva.

*Articolo 6*

La Commissione provvede a contabilizzare la consistenza delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, in base alle notifiche pervenute, sul grado di esaurimento della riserva.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 aprile 1989, sullo stato della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce la riserva sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

*Articolo 7*

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, alla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle proprie quote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

*Articolo 8*

Gli Stati membri informano la Commissione, su richiesta di questa, sulle importazioni effettivamente imputate alle proprie quote.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. BANGEMANN



1. المصدر — Exporter — Exportateur	2. الرقم — Number — Numéro	00000	
4. المرسل اليه — Consignee — Destinataire	3. (Name of authority guaranteeing the designation of origin — Nom de l'organisme garantissant la dénomination d'origine)		
6. وسيلة النقل — Means of transport — Moyen de transport	5. شهادة التسمية الاصلية CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE		
8. مكان الافراغ — Place of unloading — Lieu de déchargement	7. (Designation of origin — Nom de la dénomination d'origine)		
9. عدد ونوع الطرود ، الانواع والارقام — Marks and numbers, number and kind of packages — Marques et numéros, nombre et nature des colis	10. الوزن الخام Gross weight Poids brut	11. لترات Litres Litres	
12. لترات (بالحروف) — Litres (in words) — Litres (en lettres)			
13. تأشيرة الهيئة المرسله — Certificate of the issuing authority — Visa de l'organisme émetteur			
14. تأشيرة الجمارك — Customs stamp — Visa de la douane	(See the translation under No 15 — Voir traduction au n° 15)		

15. We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of ..... and is considered by Moroccan legislation as entitled to the designation of origin '.....'.  
The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la zone de ..... et est reconnu, suivant la loi marocaine, comme ayant droit à la dénomination d'origine « ..... ».  
L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique.

16. (!)

يحتفظ بهذه الخانة لمعلومات اخرى من الدولة المصدرة

(!) Space reserved for additional details given in the exporting country.

(!) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1843/88 DELLA COMMISSIONE**

del 29 giugno 1988

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4047/87 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 giugno 1988;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 4047/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 99.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	16,55	128,16
0712 90 19	16,55	128,16
1001 10 10	73,91	208,42 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 10 90	73,91	208,42 <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1001 90 91	11,45	164,02
1001 90 99	11,45	164,02
1002 00 00	51,75	128,03 <sup>(6)</sup>
1003 00 10	45,43	145,09
1003 00 90	45,43	145,09
1004 00 10	101,89	78,10
1004 00 90	101,89	78,10
1005 10 90	16,55	128,16 <sup>(3)</sup> <sup>(2)</sup>
1005 90 00	16,55	128,16 <sup>(3)</sup> <sup>(2)</sup>
1007 00 90	40,05	141,98 <sup>(4)</sup>
1008 10 00	45,43	58,11
1008 20 00	45,43	110,38 <sup>(4)</sup>
1008 30 00	45,43	0 <sup>(5)</sup>
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	45,43	0
1101 00 00	31,23	244,83
1102 10 00	87,65	194,45
1103 11 10	128,41	336,90
1103 11 90	31,32	262,00

- (<sup>1</sup>) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (<sup>2</sup>) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (<sup>3</sup>) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (<sup>4</sup>) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (<sup>5</sup>) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (<sup>6</sup>) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (<sup>7</sup>) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1844/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1988

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1097/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4048/87 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 giugno 1988;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 102.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1988, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

## A. Cereali e farine

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
0709 90 60	0	0	0	3,75
0712 90 19	0	0	0	3,75
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	3,75
1005 90 00	0	0	0	3,75
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

## B. Malto

*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1845/88 DELLA COMMISSIONE****del 29 giugno 1988****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2054/87 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1830/88<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2054/87 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 192 dell'11. 7. 1987, pag. 38.

<sup>(4)</sup> GU n. L 162 del 29. 6. 1988, pag. 44.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1988, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	32,80 (*)
1701 11 90	32,80 (*)
1701 12 10	32,80 (*)
1701 12 90	32,80 (*)
1701 91 00	43,65
1701 99 10	43,65
1701 99 90	43,65

(\*) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1846/88 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1988

relativo alla fornitura di varie partite di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3785/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 300 t di zucchero bianco;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo alimentare comunitario <sup>(4)</sup>; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano;

considerando che, data la situazione del mercato dello zucchero e le particolarità del settore, è opportuno preve-

dere la fornitura di zucchero C prodotto al di fuori delle quote di produzione, a norma delle disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88 <sup>(6)</sup>; che conformemente a tale normativa, le esportazioni di zucchero C non possono dar luogo alla concessione di restituzioni o di importi compensativi monetari o alla riscossione di prelievi all'esportazione o di importi compensativi monetari;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario, si procede alla mobilitazione, nella Comunità, di zucchero C da fornire ai beneficiari indicati negli allegati, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate negli allegati. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20.

## ALLEGATO I

1. **Azione n. (1):** 980/87 — Decisione della Commissione del 30 luglio 1987.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** Comore.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Mr. Said Ahmed Said Ali, Ministre des Finances, Moroni, BP 324, Tél. 21767 - Moroni.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Comore.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** zucchero bianco, della qualità tipo — categoria 2 (regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio — GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1), rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
8. **Quantitativo globale:** 100 t.
9. **Numero di lotti:** 1 (2 parti: A-60 t; B-40 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4):** sacchi di iuta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la iuta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto.  
Da indicare sui sacchi (marcatura con lettere dell'altezza minima di 5 cm)  
ACTION No 980/87 / SUCRE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE A LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DES COMORES / DESTINÉ A LA VENTE ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (5):** zucchero C prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, quarto comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/81, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88 (GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20).
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** A-Moroni; B-Mutsamudu.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione delle forniture allo stadio porto d'imbarco:** dal 1° al 15 agosto 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 15 settembre 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte:** 12 luglio 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 26 luglio 1988, ore 12.
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 30 agosto 1988.
  - c) data limite per la fornitura: 30 settembre 1988.
22. **Importo della garanzia di gara (6):** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire,  
à l'attention de N. Arend,  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,  
200, rue de la Loi,  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (7):** —

## ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 117/88 — Decisione della Commissione del 30 novembre 1987.
2. **Programma:** 1987.
3. **Beneficiario:** EDIMBA U.E.E. — Ministerio do Comercio Interno, C.P. 1404 — Tél. 33 79 84 — Luanda.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** S.E. MME TAVIRA — Ambassade d'Angola — 182 R. Franz Merjay — 1180 Bruxelles — Tél. 344 49 86 — Télex 63170 EMBRUX B.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Angola.
6. **Prodotto da mobilitare:** zucchero bianco.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** zucchero bianco, della qualità tipo — categoria 2 (regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio — GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1), rispondente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2103/77 (GU n. L 246 del 27. 9. 1977, pag. 12).
8. **Quantitativo globale:** 200 t.
9. **Numero di lotti:** 1 (2 parti: A-180 t; B-20 t).
10. **Condizionamento e marcatura (4):** sacchi di juta nuovi, con una tasca interna in polietilene di almeno 0,05 mm di spessore, con un peso minimo di 420 g complessivamente per la juta e il polietilene, con una capacità di 50 kg peso netto. Da indicare sui sacchi (marcatura con lettere dell'altezza minima di 5 cm).  
• ACÇÃO Nº 117/88 / AÇUCAR / DOM DA COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA A ANGOLA •
11. **Modo di mobilitazione del prodotto (5):** zucchero C prodotto nella Comunità, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, quarto comma, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1785/81, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1107/88 (GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 20).
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** A-Lobito; B-Namibe.
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** dal 1° al 15 agosto 1988.
18. **Data limite per la fornitura:** 15 settembre 1988.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte:** 12 luglio 1988, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 26 luglio 1988, ore 12.
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco: dal 15 al 30 agosto 1988.
  - c) data limite per la fornitura: 30 settembre 1988.
22. **Importo della garanzia di gara (6):** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ECU.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte:**

Bureau de l'aide alimentaire,  
à l'attention de N. Arend,  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58,  
200, rue de la Loi,  
B-1049 Bruxelles,  
Telex AGREC 22037 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (7):** —

*Note*

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare :
- ALLEGATO I  
R. H. Wilkinson, Antenne des Comores, BP 559, Moroni, Télex DELCEC 212 Ko.
- ALLEGATO II  
M. O'Cuneen — Délégation CEE — 6 rua Rainha Ginga — Luanda — Tél. 39 30 38 — Télex 3397 PROQUIM AN.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- Il certificato di radioattività deve indicare il tenore in cesio 134 e 137.
- L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante, al momento della consegna, i seguenti documenti :
- certificato d'origine,
  - certificato fitosanitario.
- (4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.
- (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato,
  - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
    - 235 01 32,
    - 236 10 97,
    - 235 01 30,
    - 236 20 05.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987) non è applicabile. Per l'esportazione dello zucchero fornito ai sensi del presente regolamento, si applicano le modalità previste dal regolamento (CEE) n. 2630/81 della Commissione, del 10 settembre 1981 (GU n. L 258 dell'11. 9.1981, pag. 16).
- (7) Per la constatazione della categoria dello zucchero è determinante l'applicazione della regola prevista dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 2103/77.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1847/88 DELLA COMMISSIONE****del 29 giugno 1988****recante deroga al regolamento (CEE) n. 2819/79 per quanto riguarda alcuni prodotti tessili (categorie ex 18 e 26) originari della Turchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 288/82 del Consiglio, del 5 febbraio 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 1243/86<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento suddetto,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3790/87<sup>(4)</sup>, sottopone a un regime di sorveglianza comunitaria l'importazione di alcuni prodotti tessili provenienti da determinati paesi terzi;

considerando che la Turchia ha applicato procedure amministrative intese a fornire una rapida informazione sull'andamento delle correnti di scambi di alcuni prodotti tessili;

considerando che tra la Comunità economica europea e la Turchia si è instaurata una cooperazione amministrativa nel settore degli scambi di alcuni prodotti tessili che figurano in allegato;

considerando che, per raggiungere piena efficacia, detta cooperazione amministrativa deve basarsi in particolare su dati statistici concordanti;

considerando che è opportuno non applicare il presente regolamento ai prodotti che figurano in allegato originari della Turchia introdotti, prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo, nel territorio della Comunità, ma non ancora immessi in libera pratica nella Comunità stessa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatte salve le altre disposizioni del regolamento (CEE) n. 2819/79 della Commissione, il documento d'importazione di cui all'articolo 2 di detto regolamento sarà rilasciato o vistato, per i prodotti che figurano nell'allegato I, soltanto dietro presentazione di un documento d'informazione d'esportazione conforme al modello che figura all'allegato II o, all'occorrenza, di un documento d'informazione d'esportazione relativo ai prodotti dell'artigianato o del folklore conforme al modello che figura nell'allegato III.

Questi documenti verranno rilasciati dalle associazioni turche di esportatori di prodotti dell'abbigliamento d'Istanbul, Izmir, Cukurova e Burza.

Ogni documento d'informazione d'esportazione deve essere presentato alle autorità competenti degli Stati membri nel termine di un mese a decorrere dalla data del rilascio.

Il documento d'importazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2819/79 può essere usato per due mesi a decorrere dalla data del rilascio. Eccezionalmente, questo periodo può essere prorogato di un altro mese.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1988.

Esso non si applica ai prodotti che figurano nell'allegato I originari della Turchia e precedentemente introdotti nel territorio doganale della Comunità ma non immessi in libera pratica nella Comunità medesima.

Esso è applicabile fino al 31 dicembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1988.

*Per la Commissione*

Willy DE CLERCQ

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 9. 2. 1982, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 113 del 30. 4. 1986, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 320 del 15. 12. 1979, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 356 del 18. 12. 1987, pag. 18.

## ALLEGATO I

Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Unità	Paesi terzi
ex 18	6207 91 00	Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, di cotone, esclusi quelli a maglia	tonnellate	Turchia
	6208 91 10	Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, di cotone, esclusi quelli a maglia		
26	6104 41 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	1 000 pezzi	Turchia
	6104 42 00			
	6104 43 00			
	6104 44 00			
	6204 41 00			
	6204 42 00			
	6204 43 00			
	6204 44 00			

1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	<b>ORIGINAL</b>		2 No
	3 Management year: Année de gestion:	4 Category number: Numéro de catégorie:	
5 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	<b>EXPORT INFORMATION DOCUMENT</b> (Textile products) <b>DOCUMENT INFORMATION D'EXPORTATION</b> (Produits textiles)		
To be sent to the importer Copie à envoyer à l'importateur	6 Country of origin Pays d'origine	7 Country of destination Pays de destination	
8 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	9 Supplementary details Données supplémentaires		
10 Marks and numbers — Number and kind of packages DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	11 Combined nomenclature (CN) codes Codes de la nomenclature combinée (NC)	12 Quantity (¹) Quantité	13 Value (²) fob Turkey Valeur fob Turquie
This document must be presented to the competent authorities in the importer member country within one month of its date of issue. Le présent document doit être présenté aux autorités compétentes du pays membre importateur dans un délai d'un mois à compter de la date de sa délivrance.			
14 CERTIFICATION BY THE TURKISH AUTHORITY — VISA DE L'ASSOCIATION EXPORTATRICE TURQUE: I, the undersigned, certify the authenticity of the above information. Je soussigné certifie l'authenticité des informations données ci-dessus. At-A ..... On-Le .....			
15 COMPETENT ASSOCIATION (name, full address, country) ASSOCIATION COMPÉTENTE (nom, adresse complète, pays)	Signature		Stamp-Cachet

(²) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.

(¹) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category.  
 Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie.



1 Exporter (name, full address, country) Exportateur (nom, adresse complète, pays)	<b>ORIGINAL</b>		2 No	
3 Consignee (name, full address, country) Destinataire (nom, adresse complète, pays)	<b>EXPORT INFORMATION DOCUMENT</b> in regard to handlooms, textile handicrafts and traditional textile products of the cottage industry  <b>DOCUMENT INFORMATION D'EXPORTATION</b> relatif aux tissus tissés sur métiers à main, aux produits textiles faits à la main et aux produits textiles relevant du folklore traditionnel, de fabrication artisanale			
To be sent to the importer Copie à envoyer à l'importateur	4 Country of origin Pays d'origine	5 Country of destination Pays de destination		
6 Place and date of shipment — Means of transport Lieu et date d'embarquement — Moyen de transport	7 Supplementary details Données supplémentaires			
8 Marks and numbers — Number and kind of packages DESCRIPTION OF GOODS Marques et numéros — Nombre et nature des colis DÉSIGNATION DES MARCHANDISES	9 Combined nomenclature (CN) codes Codes de la nomenclature combinée (NC)	10 Quantity (1) Quantité	11 Value (2) fob Turkey Valeur fob Turquie	
This document must be presented to the competent authorities in the importer member country within one month of its date of issue. Le présent document doit être présenté aux autorités compétentes du pays membre importateur dans un délai d'un mois à compter de la date de sa délivrance.				
12 CERTIFICATION BY THE TURKISH EXPORTING ASSOCIATION — VISA DE L'ASSOCIATION EXPORTATRICE TURQUE:  I, the undersigned, certify that the consignment described above includes only the following textile products of the cottage industry of the country shown in box No 4 a) fabrics woven on looms operated solely by hand or foot (handlooms) (2) b) garments or other textile articles obtained manually from the fabrics described under a) and sewn solely by hand without the aid of any machine (handicrafts) (2) c) traditional folklore handicraft textile products made by hand, as defined in the list agreed between the European Economic Community and the Associations shown in box No 13  Je soussigné certifie que l'envoi décrit ci-dessus contient exclusivement les produits textiles suivants, relevant de la fabrication artisanale du pays figurant dans la case 4 a) tissus tissés sur des métiers actionnés à la main ou au pied ( <i>handlooms</i> ) (2) b) vêtements ou autres articles textiles obtenus manuellement à partir de tissus décrits au point a) et cousus uniquement à la main sans l'aide d'une machine ( <i>handicrafts</i> ) (2) c) produits textiles relevant du folklore traditionnel fabriqués à la main, comme définis dans la liste convenue entre la Communauté économique européenne et les associations indiquées dans la case 13.  At-À ..... On-Le .....				
13 COMPETENT ASSOCIATION (name, full address, country) ASSOCIATION COMPÉTENTE (nom, adresse complète, pays)		Signature ..... Stamp-Cachet .....		

(2) In the currency of the sale contract — Dans la monnaie du contrat de vente.  
 (2) Delete as appropriate — Biffer la (les) mention(s) inutile(s).

(1) Show net weight (kg) and also quantity in the unit prescribed for category.  
 Indiquer le poids net en kilogrammes ainsi que la quantité dans l'unité prévue pour la catégorie.



**REGOLAMENTO (CEE) N. 1848/88 DELLA COMMISSIONE****del 29 giugno 1988****che modifica il regolamento (CEE) n. 1481/88 relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 1481/88 della Commissione<sup>(3)</sup>, sono stati messi in vendita, per essere trasformati, certi quantitativi di carni bovine detenute all'intervento; che, al fine di aumentare le possibilità di vendita, è opportuno prevedere un aumento dei quantitativi messi in vendita;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1481/88 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1988.

1. All'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, la data di « 1° gennaio 1986 » è sostituita da « 1° ottobre 1986 ».
2. All'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino, la quantità di « 900 t » è sostituita dalla quantità di « 1 500 t », e la data di « 1° gennaio 1986 » da « 1° agosto 1987 ».
3. All'articolo 1, paragrafo 1, sesto trattino, la quantità di « 1 600 t » è sostituita dalla quantità di « 3 000 t » e la data di « 1° gennaio 1986 » da « 1° settembre 1986 ».
4. All'articolo 1, paragrafo 1, settimo trattino, la quantità di « 2 000 t » è sostituita dalla quantità di « 2 100 t ».
5. All'articolo 1, paragrafo 1, decimo trattino la quantità di « 740 t » è sostituita da « 1 540 t », e la data di « 1° luglio 1987 » di « 1° ottobre 1987 ».
6. L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1987, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 134 del 31. 5. 1988, pag. 35.

## ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Estado miembro Medlemsstat Mitgliedstaat Κράτος μέλος Member State État membre Stato membro Lid-Staat Estado-membro	Productos Produkte Erzeugnisse Προϊόντα Products Produits Prodotti Produkten Produtos	Cantidades (toneladas) Mængde (tons) Mengen (Tonnen) Ποσότητες (τόνοι) Quantities (tonnes) Quantités (tonnes) Quantità (tonnellate) Hoeveelheid (ton) Quantidade (toneladas)	Precio de venta (ECU/100 kg) (1) Salgspris (ECU/100 kg) (1) Verkaufspreise (ECU/100 kg) (1) Τιμές πώλησεως (ECU/100 kg) (1) Selling prices (ECU/100 kg) (1) Prix de vente (Écus/100 kg) (1) Prezzi di vendita (ECU/100 kg) (1) Verkoopprijzen (Ecu/100 kg) (1) Preço de venda (ECUs/100 kg) (1)
---	---	--	---

## a) Carne sin deshuesar — Ikke udbenet kød — Fleisch mit Knochen — Κρέας μη αποσπωμένο — Unboned beef — Viande avec os — Carni con osso — Vlees met been — Carne com osso

Bundesrepublik Deutschland	— <i>Vorderviertel</i> , stammend von : Kategorie A	3 000	105,00
España	— <i>Delanteros</i> , procedentes de : animales jóvenes machos	1 000	90,00
Ireland	— <i>Forequarters</i> , from : Steers 1 and 2 / Category C, class U, R, O	1 500	90,00
Italia	— <i>Quarti anteriori</i> provenienti da : Categoria A, classe U, R, O	3 500	90,00
United Kingdom	— <i>Forequarters</i> , from : Category C, class U, R, O	3 000	90,00
Nederland	— <i>Voorvoeten</i> , afkomstig van : Stieren 1e kwaliteit / categorie A, klasse R	2 000	105,00

## b) Carne deshuesada (2) — Udbenet kød (2) — Fleisch ohne Knochen (2) — Αποσπωμένο κρέας (2) — Boned beef (2) — Viande désossée (2) — Carni senza osso (2) — Vlees zonder been (2) — Carne desossada (2)

France	— <i>Catégorie A / Catégorie C :</i>		
	Bavette	600	200,00
	Jarret	500	160,00
	Caisse B	500	140,00
	Caisse C	500	135,00
Nederland	— <i>Afkomstig van. categorie A, klasse R :</i>		
	Borst	27	110,00
United Kingdom	— <i>From steers / Category C, class U, R, O :</i>		
	Clod and sticking	15	190,00
	Hindquarter skirt	230	100,00
	Shins and shanks	170	140,00
	Thin flanks	550	120,00
	Flanks (Plate)	340	120,00
	Briskets	180	135,00
	Pony parts	25	140,00
Danmark	— <i>Kategori A / Kategori C :</i>		
	Bryst og slag	1 100	135,00
	Skank og muskel	40	150,00
	Øvrigt kød af forfjerdinger	400	200,00

- (1) En caso de que los productos estén almacenados fuera del Estado miembro al que pertenezca el organismo de intervención, estos precios se ajustarán de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n° 1805/77.
- (1) I tilfælde, hvor varer er oplagrede uden for den medlemsstat, hvor interventionsorganet er hjemmehørende, tilpasses disse priser i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 1805/77.
- (1) Falls die Lagerung der Erzeugnisse außerhalb des für die betreffende Interventionsstelle zuständigen Mitgliedstaats erfolgt, werden diese Preise gemäß den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 1805/77 angepaßt.
- (1) Σε περίπτωση που η αποθεματοποίηση των προϊόντων αυτών πραγματοποιείται εκτός του κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο αρμόδιος οργανισμός παρεμβάσεως, οι τιμές αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1805/77.
- (1) In the case of products stored outside the Member State where the intervention agency responsible for them is situated, these prices shall be adjusted in accordance with the provisions of Regulation (EEC) No 1805/77.
- (1) Au cas où les produits sont stockés en dehors de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention détenteur, ces prix sont ajustés conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 1805/77.
- (1) Qualora i prodotti siano immagazzinati fuori dello Stato membro da cui dipende l'organismo detentore, detti prezzi vengono ritoccati in conformità del disposto del regolamento (CEE) n. 1805/77.
- (1) Ingeval de produkten zijn opgeslagen buiten de Lid-Staat waaronder het interventiebureau dat deze produkten onder zich heeft resorteert, worden deze prijzen aangepast overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EEG) nr. 1805/77.
- (1) No caso de os produtos estarem armazenados fora do Estado-membro de que depende o organismo de intervenção detentor, estes preços serão ajustados conforme o disposto no Regulamento (CEE) n° 1805/77.
- (2) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 2173/79.
- (2) Disse priser gælder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2173/79.
- (2) Diese Preise gelten netto gemäß den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2173/79.
- (2) Οι τιμές αυτές εφαρμόζονται επί του καθαρού βάρους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2173/79.
- (2) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 (1) of Regulation (EEC) No 2173/79.
- (2) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2173/79.
- (2) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (2) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 2173/79.
- (2) Estes preços aplicam-se a peso líquido conforme o disposto no n° 1 do artigo 17º do Regulamento (CEE) n° 2173/79.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1849/88 DELLA COMMISSIONE**  
**del 29 giugno 1988**  
**che fissa il prelievo all'importazione per il melasso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2569/87<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/88<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 2569/87 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 modificato, è fissato, per i melassi, anche decolorati (sottovoci 1703 10 00 e 1703 90 00 della nomenclatura combinata), a 0,75 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 243 del 27. 8. 1987, pag. 48.

<sup>(4)</sup> GU n. L 156 del 23. 6. 1988, pag. 28.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1850/88 DELLA COMMISSIONE****del 29 giugno 1988****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1035/88**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3993/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1035/88 della Commissione, del 18 aprile 1988, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup> si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/88, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la nona gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la nona gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 1035/88, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 38,156 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 14.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1851/88 DELLA COMMISSIONE****del 29 giugno 1988****che sospende la fissazione anticipata dell'integrazione per i piselli, le fave e le favette**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per detti prodotti <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1958/87 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 6 bis, paragrafo 2, primo comma;

considerando che l'articolo 6 bis, del predetto regolamento contempla la possibilità di sospendere l'applicazione delle norme concernenti la fissazione anticipata dell'integrazione, qualora vi sia sul mercato una situazione che possa comportare una perturbazione del normale smaltimento dei prodotti raccolti nella Comunità;

considerando che, data l'incertezza che regna sui mercati, il mantenimento del regime attuale rischia di dar luogo a operazioni speculative per i piselli, le fave e le favette destinati all'alimentazione umana o assimilata;

considerando che, data la situazione sopra descritta, è opportuno sospendere temporaneamente l'applicazione delle norme riguardanti la fissazione anticipata dell'integrazione per i prodotti di cui trattasi nonché, in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione <sup>(5)</sup>, non rilasciare i titoli per i quali la domanda è presentata il 29 o il 30 giugno 1988;

considerando che le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La fissazione anticipata dell'integrazione per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è sospesa per i titoli per i quali la domanda è presentata il 29 o il 30 giugno 1988.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.<sup>(3)</sup> GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 1802/88 della Commissione, del 27 giugno 1988, che fissa i prelievi specifici applicabili alle carni bovine in provenienza dal Portogallo**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 160 del 28 giugno 1988)*

Pagina 31, allegato, codice NC 0202 30 50 :

*anziché:* • 91,68 •,

*leggi:* • 81,68 •.

---